

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2008, n. 37

Disposizioni in materia di istruzione - Modifiche alla legge regionale n. 19/2007 - (Collegato ordinamentale). (GU n. 28 del 18-7-2009)

(Pubblicata nel 3 S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 53 del 31 dicembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL VICE PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Modifiche alla legge regionale n. 19/2007

1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'art. 10 e' sostituito dal seguente:

«1. In coerenza con le direttive comunitarie in materia, la certificazione a seguito di frequenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale fa riferimento ai sistemi europei di descrizione dei titoli e delle qualifiche, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard definiti a livello nazionale. In fase di prima attuazione della presente legge, si fa riferimento alla decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee.»;

b) al comma 6 dell'art. 10, le parole: «garantire il» sono sostituite dalle seguenti: «contribuire al»;

c) all'alinea del comma 1 dell'art. 11, le parole: «si articola in:» sono sostituite dalle seguenti: «e' cosi' strutturato:»;

d) la lettera b) del comma 1 dell'art. 11 e' sostituita dalla seguente:

«b) percorsi di formazione superiore non accademica successivi al secondo ciclo cui consegue una certificazione corrispondente al IV livello europeo; in tale ambito si attivano i percorsi del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, di durata annuale, biennale o, nel quadro di accordi con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, anche triennale; »;

e) alla lettera c) del comma 1 dell'art. 11, le parole: «quinto anno integrativo,» sono sostituite dalle seguenti: «corso annuale destinato a coloro che sono in possesso della certificazione conseguita a conclusione del quarto anno di cui alla lettera a),»;

f) al comma 3 dell'art. 11, le parole: «degli standard formativi» sono sostituite dalle seguenti: «delle figure e dei relativi standard di competenza»;

g) al comma 1 dell'art. 18, le parole da «regolamentati dallo Stato» a «iscrizione ad albi e associazioni» sono sostituite dalle seguenti: «realizzati nel rispetto delle competenze statali in merito all'individuazione delle professioni, delle relative competenze e dei titoli necessari per il loro esercizio e all'istituzione di nuovi albi»;

h) al titolo III, prima dell'art. 29, e' inserito il seguente:

«Art. 28-bis. («Lombardia eccellente»: azioni regionali per la promozione dell'eccellenza nello sviluppo del capitale umano) - 1. La

Regione promuove «Lombardia eccellente», programma per valorizzare e sostenere l'eccellenza in ambito educativo e formativo.

2. La Regione sostiene e promuove attività innovative per la valorizzazione del capitale umano nelle sue diverse espressioni e potenzialità, anche in raccordo con le realtà produttive, le autonomie funzionali e le parti sociali.

3. Le attività di eccellenza, finalizzate anche a miglioramenti organizzativi, strutturali e tecnologici, devono:

a) avere un impatto sulla filiera di istruzione, formazione e lavoro secondo una logica di continuità di percorso;

b) utilizzare modalità e strumenti didattici che favoriscano la partecipazione attiva dei destinatari, stimolandone le potenzialità creative e la capacità di adattamento alle esigenze del mercato del lavoro;

c) accentuare e valorizzare la dimensione estetica nei contenuti dell'apprendimento come elemento di arricchimento umano;

d) favorire la costituzione di reti tra operatori anche di natura transnazionale;

e) prevedere la trasferibilità e la replicabilità delle azioni progettuali nel sistema di istruzione, formazione e lavoro.

4. Le attività di cui al comma 3 sono realizzate da soggetti senza scopo di lucro, selezionati, ai fini dell'iscrizione in apposito albo regionale, sulla base dei seguenti criteri:

a) propensione al risultato;

b) orientamento alla persona;

c) qualità delle attività formative;

d) gestione per processi;

e) radicamento sul territorio;

f) grado di conoscibilità delle attività svolte e dei risultati conseguiti;

g) responsabilità sociale.

5. L'iscrizione all'albo, contestuale alla presentazione del progetto di «attività di eccellenza», è subordinata alla valutazione positiva della coerenza con gli obiettivi di cui alla presente legge, agli «Indirizzi pluriennali e criteri per la programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione» approvati ai sensi dell'art. 7, nonché alla legge regionale 22/06 e ai relativi atti attuativi e di programmazione.

6. Con decreto della direzione generale competente sono individuati i progetti finanziabili, articolati per attività, la cui durata, di norma, non è inferiore a tre anni, nonché il relativo piano economico finanziario.

7. La direzione generale competente garantisce il monitoraggio costante del piano economico-finanziario dalla fase iniziale e per tutta la durata delle attività progettuali.»;

i) al comma 2 dell'art. 30 le parole: «entro il 31 dicembre 2008.» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine dell'anno formativo 2008/2009, e comunque entro il 31 dicembre 2009.»;

j) il comma 3 dell'art. 30 è abrogato;

k) dopo il comma 7-ter dell'art. 30 è aggiunto il seguente:

«7-quater. Le attività di rilevanza regionale previste dall'art. 5, comma 1, lettera e), già finanziate al momento dell'abrogazione di cui all'art. 32, comma 2-quater, proseguono fino al loro esaurimento.»;

l) dopo il comma 2-ter dell'art. 32 è aggiunto il seguente:

«2-quater. A decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto dirigenziale con il quale si costituisce l'albo regionale di cui all'art. 28-bis, è abrogata la lettera e) del comma 1 dell'art. 5.».

Art. 2.
Norma finanziaria

1. Alle spese derivanti dal precedente art. 1, comma 1, lettera h), si provvederà con successiva legge.

Art. 3.
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 30 dicembre 2008

Rossoni

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/787 del 18 dicembre 2008